

Bruxelles, 24 agosto 2020
(OR. en)

10211/20

MI 284
ENT 95
AGRI 230
DELECT 97

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	21 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	ST 6117/18 + COR 1-5 + ADD 1 - C(2018) 721 final
n. doc. Comm.:	C(2020) 5473 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.8.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 5473 final.

All: C(2020) 5473 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.8.2020
C(2020) 5473 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.8.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013¹, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 sulle macchine mobili non stradali. A causa della pandemia di COVID-19, il termine per la produzione di macchine e veicoli muniti di determinate sottocategorie di motori di transizione, fissato al 30 giugno 2020, è stato rinviato di un anno mediante una modifica, del 15 luglio 2020, del regolamento (UE) 2016/1628.

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione² al fine di riflettere la modifica apportata al regolamento (UE) 2016/1628 e al regolamento (UE) n. 167/2013.

Tale proroga non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti e che è possibile ovviare alle rottamazioni evitabili con il rinvio della produzione di veicoli muniti di tali motori. A tale proroga si aggiungono inoltre la stagionalità della produzione di trattori e la difficoltà di prevedere la durata esatta dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha già consultato per iscritto gli Stati membri e gli operatori del settore sulle conseguenze della pandemia di COVID-19. Diversi Stati membri nonché gli operatori del settore hanno chiaramente segnalato la questione della perturbazione della fornitura e l'esigenza di rinviare i termini per la produzione e l'immissione sul mercato di veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione.

Il presente atto non modifica la sostanza del regolamento (UE) 2018/985 e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Esso riflette la modifica del regolamento (UE) 2016/1628 e mira principalmente a fornire, per motivi eccezionali e nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19, una proroga di 12 mesi per la produzione e l'immissione sul mercato di veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

(a) Base giuridica

La base giuridica del presente atto delegato è il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

(b) Scelta dello strumento

Un regolamento è lo strumento adeguato per modificare il regolamento (UE) 2018/985.

¹ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.8.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali³, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (2) In conseguenza della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ ha prorogato di 12 mesi il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione⁶ che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali e per i loro motori.
- (4) Considerato inoltre che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi come previsto dal regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁵ Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).

- (5) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale disposizione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa della pandemia di COVID-19, come pure dall'esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato:

- (1) al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato è il 1° gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.";

- (2) è aggiunto il quarto comma seguente:

"Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato è il 1° gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.8.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN